



**Federico Gravino**

(borsista di ricerca nell'Università degli Studi di Firenze,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche)

**Leggi ecclesiastiche e pubblicazione digitale.  
Le nuove frontiere della promulgazione nel diritto canonico \***

**SOMMARIO:** 1. Chiesa cattolica e new media: dalla stampa alla tecnologia online - 2. L'istituto della promulgazione nel diritto canonico: dalla *promulgatio legis* di tradizione romanistica al *Codex Juris Canonici* del 1917 - 3. La promulgazione delle leggi nel vigente *Codex Juris Canonici* - 4. La pubblicazione online delle leggi canoniche e le iniziative delle Conferenze Episcopali - 5. Le nuove frontiere digitali della promulgazione tra potenzialità e zone grigie.

**1 - Chiesa cattolica e new media: dalla stampa alla tecnologia online**

Il prorompente sviluppo dell'innovazione tecnologica ha determinato un profondo mutamento di paradigma nella vita dell'uomo<sup>1</sup>, coinvolgendo tutti gli ambiti sociali<sup>2</sup>.

---

\* Il contributo riproduce - in lingua italiana, con integrazioni e supporto bibliografico - il testo della relazione presentata in occasione della Conferenza Internazionale su "Technology and Innovation: New Ways to Perform Known Activities?", organizzata dall'Università "Giustino Fortunato" di Benevento (15-16 dicembre 2020). La relazione è stata oggetto di valutazione e approvata da parte del Comitato Scientifico.

<sup>1</sup> Cfr. **Y.N. HARARI**, *21 lezioni per il XXI secolo*, Bompiani, Milano, 2018, p. 23 ss.

<sup>2</sup> Cfr. **A. FUCCILLO**, *La vita eterna digitale (digital afterlife) tra diritto civile e ordinamenti religiosi*, in *Calumet-Intercultural Law and Humanities Review*, Rivista telematica ([www.calumet-review.it](http://www.calumet-review.it)), 3 maggio 2021, p. 100 ss.; **Z. BAUMAN**, *Paura liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2008; **D. BENNATO**, *Sociologia dei media digitali: relazioni sociali e processi comunicativi del web partecipativo*, Laterza, Roma-Bari, 2020; **V. PACILLO**, *Alexa, Dio esiste? Robotica, intelligenza artificiale e fenomeno religioso: profili giuridici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2021, p. 69 ss.; **C. FIORAVANTI**, *ICT e integrazione: strumenti di e-government a supporto dell'accesso all'informazione e del processo di inclusione nelle società interculturali*, in *Rivista italiana di informatica e del diritto*, 2, 2019, p. 63 ss.; **A. CIPRIANI**, **A. GRAMOLATI**, **G. MARI** (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, Firenze, 2018; **S. MAZZOCCHI**, **D. CAPRA**, **M. DE PAOLIS**, *Economia e diritto dell'innovazione*, Egea, Milano, 2017; **M.G. VIRONE**, *Migrazioni italiane e tutela del diritto alla salute. L'uso dell'ICT nella pubblica amministrazione come ponte di integrazione sociale*, in *Informatica e diritto*, 1,



Tale dinamica ha inciso anche sul fattore religioso<sup>3</sup>, determinando una serie di effetti sui diritti confessionali<sup>4</sup>.

All'interno del panorama confessionale, la Chiesa cattolica si avvale con frequenza sempre maggiore dei nuovi strumenti di comunicazione sociale, attraverso i quali opera attivamente in molteplici ambiti connessi non solo al *munus docendi*, ma anche al *munus regendi*, tra i quali, ad esempio, l'attività diplomatica della Santa Sede<sup>5</sup>.

Oltre alla istituzione di siti diocesani e parrocchiali<sup>6</sup>, significativa è la creazione di blog dedicati ai dibattiti sulla fede<sup>7</sup>, di portali come *Pope2You*, fondato nel 2009 dal Pontificio Consiglio per la Comunicazione Sociale per favorire la comunicazione tra Benedetto XVI e i giovani di tutto il mondo<sup>8</sup>. In questo contesto, si segnala anche l'associazione *WeCa Web Cattolici*, la quale offre l'esperienza dei suoi associati per i siti informatici di ispirazione cattolica, promuovendo la formazione dei webmaster cattolici e favorendo una sinergia costruttiva tra i nuovi mezzi di comunicazione; *LifePoint Church*, una chiesa cosiddetta multisito, con una posizione centrale che funge da centro di produzione per le attività della

---

2012, p. 97 ss.; F. CIOTTI, G. RONCAGLIA, *Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media*, Laterza, Bari, 2010, p. 293 ss.; G. DI DONATO, *La rete aperta: riflessioni sui valori e le regole dell'innovazione 2.0*, in *Informatica e diritto*, 1, 2009, p. 227 ss.

<sup>3</sup> Cfr. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2019, 3<sup>a</sup> ed., p. 42 ss.; A. VITULLO, *Religioni e internet: evangelizzazione o reincantamento del mondo?*, in *Rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia*, a cura di A. MELLONI, il Mulino, Bologna, 2014, p. 362 ss.

<sup>4</sup> Cfr. A. SILVESTRI, *La luce e la rete. Comunicare la fede nel Web*, Effatà, Torino, 2010, p. 20 ss. Sulla difficoltà di distinguere la dimensione pubblica da quella privata nell'esercizio della fede attraverso Internet, cfr. L. PEDULLÀ, *Accesso a Internet, libertà religiosa informatica e buon costume*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe\\_chiese.it](http://www.statoe_chiese.it)), 19 novembre 2012, p. 6 ss.

<sup>5</sup> Cfr. S. VALENTAN, *I tre Papi e la necessità degli strumenti di comunicazione sociale nella Chiesa*, in *Theological Quarterly*, 4, 2019, p. 1075 ss.

<sup>6</sup> La sitografia completa dei siti parrocchiali, diocesani, associativi e di gruppi e ordini religiosi è consultabile sul sito [www.siticattolici.it](http://www.siticattolici.it).

<sup>7</sup> Il riferimento è alla creazione di blog nei siti [www.parrocchiando.it/forum](http://www.parrocchiando.it/forum) o [www.vivonuovo.it](http://www.vivonuovo.it). Rilevante è altresì la creazione del sito [www.chiciseparera.chiesacattolica.it](http://www.chiciseparera.chiesacattolica.it) del 12 marzo 2020, volto a consentire la fruizione di materiale pastorale, nonché a offrire contributi di riflessione e di approfondimento e a pubblicizzare le cd. buone prassi poste in essere a livello diocesano.

<sup>8</sup> Cfr. E. AMBROSI, *Comunicazione e informazione: nuovi scenari e forme di presenza della Chiesa. Un Corso a Trieste*, in *Tigor: Rivista di Scienze della Comunicazione*, 1, 2011, p. 149 ss.



Chiesa e per i contenuti da distribuire a diversi siti Internet tramite video o webcast<sup>9</sup>.

La Chiesa cattolica è pienamente consapevole che l'utilizzo degli strumenti digitali può garantire un esercizio più efficace delle proprie funzioni<sup>10</sup> e un incremento della propria autorevolezza anche nel web<sup>11</sup>. Con la creazione di siti istituzionali i fedeli hanno la possibilità di consultare documenti ufficiali del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e in generale il diritto nella Chiesa<sup>12</sup>, la normativa del 1917<sup>13</sup>, nonché quella vigente e i documenti del Magistero<sup>14</sup>, unitamente a quelli prodotti dagli altri Dicasteri della Curia Romana.

Ulteriormente importante è la creazione di siti web da parte dei Tribunali Ecclesiastici Diocesani e Interdiocesani<sup>15</sup>, nei quali sono pubblicate informazioni utili per coloro che vogliono dare inizio a una causa di nullità matrimoniale.

L'utilizzo di Internet ha prodotto effetti rilevanti anche per il diritto canonico particolare, in merito al quale i siti diocesani, parrocchiali e delle Conferenze Episcopali consentono al fedele di conoscere la normativa di riferimento<sup>16</sup>. Proprio a tale riguardo, è significativa l'iniziativa promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana mediante la costituzione di una apposita sezione del proprio sito istituzionale<sup>17</sup>, al cui interno le Diocesi

---

<sup>9</sup> Cfr. **A. VITULLO**, *Multisites Church - Creating Community from the Offline to the Online*, in *Online Heidelberg Journal of Religions on the Internet. The Dynamics of Religion, Media and Community*, Special Issue, 14, 2019, p. 41 ss., la quale precisa che il campus LPC di Bruxelles funge da caso di studio per osservare come le tecnologie di comunicazione, in particolare Internet, vengono adottate sia dai pastori che dai membri per ricreare lo stesso "ambiente sacramentale" nelle chiese coinvolte nel progetto e sparse in tutto il mondo.

<sup>10</sup> Cfr. **A. PERLASCA**, *Elementi peculiari ed aspetti irrinunciabili della normativa canonica nella tutela della buona fama e della riservatezza*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, 2020, p. 186 ss.

<sup>11</sup> Cfr. **P. SOUKUP**, *L'autorità, i nuovi media e la Chiesa*, in *La Civiltà Cattolica*, 2, 2017, p. 441 ss.

<sup>12</sup> Si veda [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va). Sul punto, cfr. **F. COCCOPALMERIO**, *Chiesa è Internet. Il Diritto Canonico è on line. E sullo smartphone*, in *Avvenire.it*, 04 dicembre 2014.

<sup>13</sup> Si veda [cdiritto canonico1917.it/online.htm](http://cdiritto canonico1917.it/online.htm).

<sup>14</sup> Si veda [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>15</sup> Si veda, ad esempio, [www.tercampano.it](http://www.tercampano.it).

<sup>16</sup> Per una breve rassegna di siti diocesani, parrocchiali e di alcune Conferenze Episcopali, cfr. **A. GIRAUDDO**, *Comunicazione e opinione pubblica nella Chiesa nell'epoca digitale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, 2018, p. 51 ss.

<sup>17</sup> Si veda <http://repertoriogiuridico.chiesacattolica.it>.



italiane possono pubblicare la propria produzione normativa particolare, rendendola nota alle comunità interessate e agli addetti ai lavori.

I cann. 822-832 non disciplinano l'utilizzo delle tecnologie digitali<sup>18</sup>. Nel quadro generale degli strumenti di comunicazione sociale, il Magistero riserva da sempre<sup>19</sup> un'attenzione costante all'evoluzione tecnologica quale strumento di comunicazione e di annuncio<sup>20</sup>, pur consapevole tuttavia dei pericoli a essa connessi<sup>21</sup>.

A partire dall'introduzione della stampa, le potenzialità degli strumenti di comunicazione sociale furono frenate dal timore di diffusione di libri eretici<sup>22</sup>. Il Codice del 1917 recepì gli interventi pubblicati fino a quel momento, prevedendo rigorose forme di controllo ecclesiastico sui libri (Titolo XXIII, Libro III "De previa censura librorum eorumque prohibitionem", cann. 1384-1405). Le innovazioni dei mezzi di comunicazione sociale non erano considerate idonee alla promozione per l'evangelizzazione dei popoli<sup>23</sup>.

L'avvento del cinema indusse inoltre Pio XI a promulgare, in un primo momento, la Lettera Enciclica *Divini Illius Magistri* del 31 dicembre

---

<sup>18</sup> Per un'analisi, cfr. **A. CHIRICO**, *50 anni dopo il Concilio Vaticano II: la legislazione canonica sui media*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, Anno V, Cacucci, Bari, 2012, p. 99 ss.

<sup>19</sup> Cfr. **A. SCASSO**, *La Chiesa e gli strumenti di comunicazione sociale. Sviluppi e prospettive nel 25° anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico*, in *Angelicum*, 1, 2008, p. 115 ss., il quale evidenzia il fondamento scritturistico della missione evangelizzatrice.

<sup>20</sup> Cfr. **R. MARCHETTI**, *Sagrati virtuali: nuove relazioni online*, in *Vita e Pensiero*, 4, 2009, p. 60 ss.

<sup>21</sup> Cfr., diffusamente, **F.J. EILERS, R. GIANNATELLI**, *Chiesa e comunicazione sociale. I documenti fondamentali*, Elledici, Torino, 1996.

<sup>22</sup> **LEONE X**, Costituzione *Inter sollicitudines*, 04 maggio 1515, in *Bollarium Romanum*, V, Torino, 1860, pp. 623-624, stabilì la censura preventiva sui libri, prevedendo che ogni esemplare fosse stampato solo se preventivamente esaminato e approvato dal Vicario Generale di Sua Santità per le Diocesi di Roma e dai Vescovi competenti per tutte le altre Diocesi. In caso di violazione fu prevista la scomunica *latae sententiae*, un'ammenda di cento ducati e il sequestro e la distruzione dell'opera in un pubblico rogo. L'epilogo fu la pubblicazione dell'*Index librorum prohibitorum* a opera di Paolo IV nel 1559; **LEONE XIII**, Costituzione apostolica *Officiorum ac munerum*, 25 gennaio 1897, in *Acta Leonis XIII*, vol. XVII, pp. 17-36, abolì tutte le norme vigenti fino a quel momento.

<sup>23</sup> Cfr. **G. COMOTTI**, *La libertà di stampa nel diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2013, p. 27 ss., il quale rileva che l'introduzione della stampa ha favorito la nascita di una normativa specifica sulla vigilanza in materia di mezzi di comunicazione sociale.



1929<sup>24</sup> e in seguito la Lettera Enciclica *Vigilanti Cura* sul film, del 29 giugno 1936, per distinguere tra film leciti per tutti, film leciti con riserva e film dannosi e cattivi, attribuendo altresì alle Commissioni Diocesane di Revisione il compito di pubblicare periodicamente bollettini per classificare i film. Si assiste dunque a un cambio di prospettiva: il Pontefice invita al rispetto delle regole, affinché “il cinematografo non sia più scuola di corruzione, ma si trasformi anzi in prezioso strumento di educazione ed elevazione di umanità”<sup>25</sup>.

Un approccio sostanzialmente diverso si ebbe nei confronti della radio, la quale, pur considerata “un’ulteriore occasione di naufragio morale e religioso”<sup>26</sup>, fu vista come utile strumento di diffusione del pensiero cattolico<sup>27</sup>.

La posizione della Chiesa rispetto ai nuovi strumenti di comunicazione sociale diventa certamente positiva allorquando Pio XII definisce la televisione come “meraviglioso mezzo offerto dalla scienza e dalla tecnica all’umanità”<sup>28</sup>. In merito, Pio XII ebbe a ribadire il proprio orientamento nella Lettera Enciclica *Miranda Prorsus* dell’8 settembre 1957, al cui interno cinema, radio e televisione sono definite

“meravigliose invenzioni tecniche che servono, direttamente o mediante un’espressione artistica, alla diffusione di idee e offrono alle moltitudini, in modo facilmente assimilabile, immagini, notizie e insegnamenti, quale nutrimento della mente anche nelle ore di svago e di riposo”<sup>29</sup>.

---

<sup>24</sup> **PIO XI**, Lettera Enciclica *Divini illius Magistri*, 31 dicembre 1929, in *AAS*, 21 (1929), pp. 723-762.

<sup>25</sup> **PIO XI**, Lettera Enciclica *Vigilanti Cura*, 29 giugno 1936, in *AAS*, 28 (1936), pp. 249-263. Sul tema, si registrano due ulteriori interventi pubblicati a distanza di anni: **PIO XII**, Allocuzione *Cultoribus cinematographicarum artis ex Italiae Romae coadunatis*, 21 giugno 1955, in *AAS*, 47 (1955), pp. 501-516, con cui il Pontefice evidenzia le caratteristiche del buon film in relazione allo spettatore cui è diretto, al suo contenuto e alla comunità in generale; **PIO XII**, Allocuzione *Cultoribus cinematographicarum artis, ob conventum internationalem Romae coadunatis*, 28 ottobre 1955, in *AAS*, 47 (1955), pp. 816-829, con cui si auspica che il contenuto del film fosse di insegnamento o di azione, tale da adeguarsi alle essenziali e primordiali esigenze dell’uomo: verità, bontà e bellezza.

<sup>26</sup> **PIO XI**, Lettera Enciclica *Divini illius Magistri*, p. 737.

<sup>27</sup> Cfr. **A. SCASSO**, *La Chiesa e gli strumenti di comunicazione sociale. Sviluppi e prospettive nel 25° anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 120 ss., il quale evidenzia che la prima stazione radiofonica in Italia fu “Radio Vaticana”, inaugurata il 12 febbraio 1931 alla presenza di Guglielmo Marconi.

<sup>28</sup> **PIO XII**, Esortazione *I rapidi progressi*, 01 gennaio 1954, in *AAS*, 49 (1957), pp. 18-24.

<sup>29</sup> **PIO XII**, Lettera Enciclica *Miranda prorsus. Cinema, radio e televisione*, 08 settembre



Una decisiva prospettiva di apertura è stata delineata dal Concilio Vaticano II con il Decreto *Inter Mirifica* sugli strumenti di comunicazione sociale, del 4 dicembre 1963<sup>30</sup>. I Padri Conciliari hanno guardato infatti con estrema positività a

“quelle meravigliose invenzioni tecniche [...] che più direttamente riguardano le facoltà spirituali dell’uomo e che hanno offerto nuove possibilità di comunicare, con massima facilità, ogni sorta di notizie, idee, insegnamenti”<sup>31</sup>.

Il successivo Magistero pontificio si è posto su una linea di continuità rispetto alle riflessioni del Concilio Vaticano II<sup>32</sup>. Centralità dell’uomo, servizio delle persone, dialogo con il mondo, comunione ecclesiale e nuova evangelizzazione sono le idee chiave sulle quali i Romani Pontefici hanno strutturato il proprio orientamento.

Le innovazioni dell’*online* hanno spinto la Chiesa cattolica a interrogarsi sull’utilità di tali nuovi strumenti di comunicazione.

I new media favoriscono infatti un tipo di comunicazione veloce, idonea a raggiungere contestualmente un ampio numero di destinatari e

---

1957, in AAS, 49 (1957), pp. 765-805.

<sup>30</sup> Per un commento approfondito, cfr. **M. FAZIO**, *Inter Mirifica*, in *Introduzione alla Comunicazione Istituzionale della Chiesa*, a cura di J.M. LA PORTE, Edusc, Roma, 2009, p. 35 ss.

<sup>31</sup> **CONCILIO VATICANO II**, Decreto *Inter Mirifica* sugli strumenti di comunicazione sociale, 4 dicembre 1963, in AAS, 56 (1964), pp. 145-157.

<sup>32</sup> Numerosi sono i documenti in materia. *Ex plurimis*, **CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA**, *Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti di comunicazione sociale*, 19 marzo 1986, il cui testo integrale è consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va); **PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI**, *Criteri di collaborazione ecumenica e interreligiosa nel campo delle comunicazioni sociali*, 04 ottobre 1989, il cui testo integrale è consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va); **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Istruzione circa alcuni aspetti dell’uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede*, 30 marzo 1992, il cui testo integrale è consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va); **PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI**, *Istruzione pastorale Aetatis Novae*, 22 febbraio 1992, il cui testo integrale è consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va); **PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI**, *Etica nella pubblicità*, 22 febbraio 1997, il cui testo integrale è consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va); **PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI**, *Etica nelle comunicazioni sociali*, 04 giugno 2000, il cui testo integrale è consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va); **BENEDETTO XVI**, *Esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini*, 30 settembre 2010, in AAS, 102 (2010), p. 681 ss.; **BENEDETTO XVI**, *Discorso ai partecipanti all’assemblea plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali*, 28 febbraio 2011, in AAS, 103 (2011), p. 325 ss.



pressocché libera da costi. In questa prospettiva di positiva valutazione del web, il vigente *Codex Juris Canonici* incoraggia l'utilizzo degli "strumenti di comunicazione sociale" (can. 822, § 1), unitamente al Magistero che promuove una stretta connessione tra tali strumenti e la missione di annunciare il Vangelo a tutte le genti<sup>33</sup>, tra il loro utilizzo e l'esercizio del potere dei pastori della Chiesa, tra la comunicazione e la comunione "verso la quale ogni vera comunicazione deve tendere"<sup>34</sup>.

In tal senso, Giovanni Paolo II ha affermato che

"il primo aeropago del tempo moderno è il mondo delle comunicazioni, che sta unificando l'umanità rendendola un villaggio globale [...] l'impegno nei mass media non ha solo lo scopo di moltiplicare l'annuncio [...] non basta usarli per diffondere il messaggio cristiano ed il magistero della Chiesa ma occorre integrare il messaggio stesso in questa nuova cultura creata dalla comunicazione moderna"<sup>35</sup>.

In questa prospettiva, il ricorso ai new media è considerato "parte integrante della missione della Chiesa nel terzo millennio"<sup>36</sup>.

Con l'istituzione nel 2015 della Segreteria per la Comunicazione<sup>37</sup>, Francesco ha affidato al nuovo Dicastero tutte le competenze relative alle

---

<sup>33</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, *Etica in Internet*, 22 febbraio 2002 (il cui testo integrale è consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va)); PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, *La Chiesa e Internet*, 22 febbraio 2002 (il cui testo integrale è consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>34</sup> PONTIFICIA COMMISSIONE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI, Istruzione pastorale *Communio et Progressio* sugli strumenti della Comunicazione Sociale pubblicata per disposizione del Concilio Ecumenico Vaticano II, 23 maggio 1971, in AAS, 63 (1971), n. 73. Circa la relazione tra tecnologia e annuncio, cfr. diffusamente V. ANNICCHIARICO, *L'omelia nell'era digitale: la Chiesa non ha paura del nuovo*, Monopoli, Viverein, 2018; A. PALMERO, *La Chiesa mediale: sfide, strutture, prassi per la comunicazione digitale*, Paoline, Milano, 2017; G. TRIDENTE, B. MASTROIANNI (a cura di), *La missione digitale: comunicazione della Chiesa e social media*, EDUSC, Roma, 2016; M. SCARINGELLA, *Internet e nuova evangelizzazione*, MIMEP, Pessano con Bornago (MI), 2015; F. PASQUALETTI, C. ALVATI (a cura di), *Reti sociali: porte di verità e di fede, nuovi spazi di evangelizzazione: percorsi di comunicazione*, LAS, Roma, 2014.

<sup>35</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Redemptoris Missio* circa la permanente validità del mandato missionario, 07 dicembre 1990, in AAS, 83 (1991), p. 339 ss.

<sup>36</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica *Il rapido sviluppo*, 24 gennaio 2005 (il cui testo integrale è consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>37</sup> FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di motu proprio "L'attuale contesto comunicativo" per l'Istituzione della Segreteria per la Comunicazione, 27 giugno 2015, in AAS, 107 (2015), p. 591 ss., con la quale il Pontefice ha stabilito che fossero parte del Dicastero il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, la Sala Stampa della Santa



relazioni tecnologiche della Santa Sede. Papa Francesco è consapevole che il mondo virtuale può costituire un'opportunità per la creazione di legami nuovi, un'occasione di incontro e di solidarietà tra tutti, perché

«non basta passare lungo le “strade” digitali, cioè semplicemente essere connessi, ma occorre che la connessione sia accompagnata dall'incontro vero [...] la rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone umane»<sup>38</sup>.

La rete, in particolare, rappresenta un “mezzo di comunicazione sociale, un dono di Dio che illumina il lungo viaggio dell'umanità [...] i media sono fattori culturali che contribuiscono a trasmettere informazioni e insegnamenti”<sup>39</sup>. Ribadisce altresì che “le innovazioni tecnologiche devono essere impiegate in modo da contribuire al servizio dell'umanità e alla protezione della nostra casa comune invece che per l'esatto opposto, come purtroppo prevedono alcune stime”<sup>40</sup>.

Le potenzialità offerte dai new media, sia pure non prive di pericoli, sono state evidenziate anche in occasione della modifica del Direttorio della Chiesa cattolica, approvato il 23 marzo 2020, che riserva un capitolo al mondo digitale. Si ritiene infatti che le forme della comunicazione digitale offrano maggiori possibilità, in quanto sono aperte all'interazione. In alcuni contesti geografici e culturali dove i cristiani si sentono isolati, “le reti sociali possono rafforzare il senso della loro effettiva unità con la comunità universale dei credenti”<sup>41</sup>.

La Chiesa è chiamata ad aggiornare le proprie modalità di annuncio del Vangelo al linguaggio delle nuove generazioni, invitandole a creare un nuovo senso di appartenenza comunitaria, che includa e non si esaurisca

---

Sede, il Servizio Internet Vaticano, la Radio Vaticana, il Centro Televisivo Vaticano, l'Osservatore Romano, la Tipografia Vaticana, il Servizio Fotografico, la Libreria Editrice Vaticana.

<sup>38</sup> **FRANCESCO**, Messaggio del Santo Padre Francesco per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, *Comunicazione al servizio di un'autentica cultura dell'incontro*, 24 gennaio 2014, consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>39</sup> **FRANCESCO**, Messaggio di Sua Santità Papa Francesco per la celebrazione della Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del Creato, 01 settembre 2019, consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va), ha evidenziato la positività degli effetti che tali mezzi hanno sulla vita quotidiana e spirituale, definendo il creato “social di Dio”.

<sup>40</sup> **FRANCESCO**, *Messaggio del Santo Padre al Presidente esecutivo del “Word Economic Forum”*, in *L'Osservatore Romano*, 24 gennaio 2018.

<sup>41</sup> **PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE**, *Direttorio per la Catechesi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, p. 233 ss.





in quello che esse sperimentano in rete<sup>42</sup>, nella consapevolezza che “la connessione digitale non basta per gettare ponti, non è in grado di unire l’umanità”<sup>43</sup>. Francesco sottolinea infatti che i “media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri; a farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all’impegno serio per una vita più dignitosa”<sup>44</sup>.

## 2 - L’istituto della promulgazione nel diritto canonico: dalla *promulgatio legis* di tradizione romanistica al *Codex Juris Canonici* del 1917

Tra gli istituti giuridici maggiormente coinvolti dall’utilizzo del web vi è la pubblicazione delle leggi canoniche<sup>45</sup>.

L’evoluzione storica dell’istituto dimostra la duttilità di tale strumento rispetto alle innovazioni tecniche, il cui utilizzo si pone in diretta connessione con il principio di conoscenza e conoscibilità degli atti normativi.

La *promulgatio legis* del diritto romano prevedeva la presentazione del progetto di legge al popolo, affinché lo conoscesse ed eventualmente lo approvasse. Al termine della discussione<sup>46</sup> si procedeva alla promulgazione sia nella forma dell’annuncio orale che della pubblicazione su tavole di legno imbiancate<sup>47</sup>. Non occorre dunque la pubblicazione della legge, in quanto la sua approvazione consentiva *ipso iure* l’entrata in vigore del testo normativo.

---

<sup>42</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, *Direttorio per la Catechesi*, cit., p. 238 ss.

<sup>43</sup> FRANCESCO, Lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale *Fratelli tutti*, 3 ottobre 2020, n. 43 (il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>44</sup> FRANCESCO, Lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale *Fratelli tutti*, cit., n. 205.

<sup>45</sup> Cfr. M. D’ARIENZO, *Zuckerberg e i nuovi rapporti tra diritto e religioni. A proposito di libertà di coscienza nell’era digitale*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2019, p. 386 ss., la quale evidenzia l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito della potestà giurisdizionale canonica.

<sup>46</sup> Cfr. G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1965, p. 221 ss., il quale ricorda che la votazione era preceduta dalla formula “*Velitis iubeatis Quirites ... ita vos, Quirites, rogo*”.

<sup>47</sup> Cfr. L. LANDUCCI, *La pubblicazione delle leggi nell’antica Roma*, in AA. VV., *Atti e memorie della Regia Accademia di scienze, lettere e arti di Padova*, Randi, Padova, vol. 12, 1896, p. 119 ss.



Una maggiore definizione dell'istituto si ha con il decreto di Graziano. La formula "*leges instituitur cum promulgantur*"<sup>48</sup> dimostrava infatti che la promulgazione costituiva un elemento ulteriore rispetto a quelli essenziali della legge<sup>49</sup>. Essa non solo concludeva il procedimento genetico della norma, ma consentiva anche di perfezionare la stessa legge con la conoscenza dei destinatari. Tale orientamento fu interamente recepito dal diritto canonico<sup>50</sup>.

Con le decretali di Graziano IX fu definito chiaramente il momento in cui il testo di legge diveniva vincolante. La fase della *editio legis* fu distinta dalla *publica promulgatio*: la prima si riferiva al momento di produzione normativa, la seconda all'entrata in vigore della norma<sup>51</sup>. Il *Liber Extra* fu tuttavia soggetto a interpretazioni discordanti circa la coincidenza o meno delle due fasi: da un lato si riteneva che esse coincidevano, per cui la legge diventava vincolante solo con la promulgazione; dall'altro, esse facevano riferimento a due diverse nozioni giuridiche ed entrambe concorrevano a perfezionare la legge<sup>52</sup>. Parimenti, ci si interrogava se la legge pubblicata avesse avuto forza obbligatoria solo a Roma o anche nelle province e nelle diocesi; se immediatamente o dopo un certo tempo.

Secondo la prassi che si consolidò nel diritto canonico a partire dal Medioevo era ritenuta sufficiente la lettura delle leggi pontificie nei luoghi pubblici da parte dei cursori del Romano Pontefice con successiva affissione dei testi legislativi alle porte delle basiliche<sup>53</sup>. Tale modalità acquisì certezza giuridica con la pubblicazione delle *Regulae Cancellariae*,

---

<sup>48</sup> GRAZIANO, *Decretum*, c. 3, D. IV.

<sup>49</sup> *Contra*, cfr. P. PELLEGRINO, *Il concetto di "promulgatio" nella Summa Theologiae di San Tommaso d'Aquino. Dal diritto romano al Decreto di Graziano*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 1980, p. 100 ss., il quale evidenzia che nell'opera di Graziano il concetto di promulgazione era unitario e distingueva tra il momento costitutivo della legge e la sua obbligatorietà.

<sup>50</sup> Cfr. G. BRUGNOTTO, «*Lex instituitur cum promulgatur*»: storia di una formula, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 4, 2019, p. 390 ss., il quale evidenzia che la formula graziana, oltre al *Liber Extra* di papa Graziano IX, costituisce la fonte del can. 8 del Codice del 1917, nonché del vigente can. 7 CIC.

<sup>51</sup> Cfr. B. FERME, *Novus habitus mentis: the Popes and the Authentic Collections of Canon Law in the Thirteenth Century*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. 2°, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, Giappichelli, Torino, 2014, p. 351 ss.

<sup>52</sup> Cfr. P. PELLEGRINO, *La editio legis e la publica promulgatio nelle decretali di Gregorio IX*, in *Ius Canonicum*, 1, 1982, p. 285 ss.

<sup>53</sup> Cfr. A. ESPINÓS BONMATI, *La promulgación de la ley en el derecho de la Iglesia*, Pontificia Università Santa Croce, Roma, 2005, p. 166 ss.



quale corpo normativo che disciplinava la spedizione delle lettere di concessione di privilegi, delegazioni, dispense e benefici<sup>54</sup>.

Le incertezze legate all'oralità della pubblicazione furono superate dall'introduzione della stampa. Ciò contribuì a una migliore definizione della pubblicazione di un testo scritto, anche se i tentativi di disciplina della promulgazione furono ostacolati dalla difficoltà di distinguere questa dalla pubblicazione.

Un precedente storico importante è rappresentato dal Decreto *Tametsi*, approvato dal Concilio di Trento l'11 novembre 1563. Esso costituisce un esempio concreto delle difficoltà derivanti dalle incerte modalità di pubblicazione<sup>55</sup>. I Padri Tridentini stabilirono che il Decreto fosse pubblicato nelle singole parrocchie<sup>56</sup>, senza prescrivere quale norma avrebbe trovato applicazione in caso di omessa pubblicazione per negligenza, ignoranza o errore del parroco o del Vescovo. Spettava dunque al singolo Vescovo diocesano promulgare il Decreto *Tametsi*, il quale aveva anche l'obbligo di darne mandato in tutte le parrocchie sottoposte alla sua giurisdizione<sup>57</sup>. Ciò creò disomogeneità nell'applicazione del Decreto<sup>58</sup>, facendo emergere anche in questo caso l'esigenza di disciplinare questa fase importante dell'attività di produzione normativa da parte delle competenti autorità ecclesiastiche.

Con la Costituzione apostolica *Promulgandi*, del 29 settembre 1908<sup>59</sup>, Pio X regolò la materia della promulgazione delle leggi canoniche. Furono infatti istituiti gli *Acta Apostolicae Sedis*, la gazzetta ufficiale della Santa

---

<sup>54</sup> Cfr. P. ERDÖ, *Storia della scienza del diritto canonico*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1999, p. 129 ss.

<sup>55</sup> Cfr. J. CREUSEN, *Annotationes ad Pius XII, Motu Proprio quo abrogatur alterum comma paragraphi secundae can. 1099*, in *Periodica de re canonica* 2, 1948, p. 335 ss.

<sup>56</sup> Cfr. A.M. BERNASCONI, *Commentario alla Legge Piana o Decreto "Ne temere" per la celebrazione degli Sponsali e del Matrimonio*, Libreria Editrice Religiosa Francesco Ferrari, Roma, 1914, p. 11 ss.

<sup>57</sup> Cfr. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. 1, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1932, n. 1055.

<sup>58</sup> Cfr. P. GISMONDI, *L'attuazione dottrinarie e pratica delle norme tridentine sulla forma del matrimonio*, Giuffrè, Milano, 1953, p. 283 ss., il quale evidenzia che Polonia, Portogallo, cantoni cattolici svizzeri, Firenze e Venezia inserirono la disciplina canonica nelle rispettive legislazioni civili; l'Inghilterra non accettò il Concilio e non diede seguito alla relativa pubblicazione; la Spagna lo accolse con riserve, come in Germania, e ciò contribuì alla diffusione dei matrimoni clandestini; la Francia invece si oppose all'accoglimento del decreto, poiché riteneva necessaria la preventiva autorizzazione del Parlamento.

<sup>59</sup> PIO X, Costituzione apostolica *Promulgandi*, 29 settembre 1908, in *AAS*, 1 (1909), p. 5 ss.



Sede attraverso la quale è data pubblicazione ufficiale ai testi legislativi. Solo da questo momento decorreva il periodo di *vacatio legis* prima dell'entrata in vigore della legge.

Questo impianto trova piena conferma nel Codice pio-benedettino. I cann. 8 e 9 prevedevano infatti che le leggi venivano istituite quando erano promulgate e la promulgazione avveniva attraverso la pubblicazione nel commentario ufficiale degli AAS, salvo la prescrizione di un diverso modo di promulgazione in casi particolari. In tale prospettiva la dottrina prevalente affermava la coincidenza tra promulgazione e pubblicazione, a seguito della quale la legge diveniva vincolante<sup>60</sup>.

### 3 - La promulgazione delle leggi nel vigente *Codex Juris Canonici*

Le disposizioni in materia di promulgazione presenti nel Codice pio-benedettino sono state interamente riportate nel vigente *Codex Juris Canonici* (cann. 7-8)<sup>61</sup>, sollecitando la dottrina a riflettere ulteriormente circa la possibile distinzione tra promulgazione e pubblicazione di una legge<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Cfr. **A. BLAT**, *Commentarium textus Codicis Iuris Canonici*, Typographia Pontificia in Istituto Pii IX, Roma, 1919, p. 75 ss.; **M. BARGILLIAT**, *Praelectiones iuris canonici*, Berche et Tralin, Parigi, 1923, p. 65 ss.; **B. OJETTI**, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, apud Aedes Universitatis Gregoriana, Roma, 1927, p. 77 ss.; **V. DEL GIUDICE**, *Promulgazione ed obbligatorietà della legge canonica*, Giuffrè, Milano, 1927, p. 79 ss.; **A. AZARA**, *Promulgazione ed obbligatorietà della legge canonica*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1, 1928, p. 42 ss.; **B. LIJDSMAN**, *Introductio in jus canonicum: De fontibus cognoscendi iuris canonici periodus II et III*, II, Sumptibus Societatis Editricis Pontificae Anonymae, Hilversum in Hollandia, 1929, p. 413 ss.; **A. VERMEERSCH, J. CREUSEN**, *Epitome Iuris Canonici*, Tomus I, Mechliniae, Roma, 1934, p. 101 ss.; **P. CIPROTTI**, *Lezioni di diritto canonico: parte generale*, Cedam, Padova, 1943, p. 233 ss.; **M. CONTE A CORONATA**, *Institutiones Iuris Canonici. De Sacramentis*, vol. III, Domus Editorialis Marietti, Torino-Roma, 1948, 3<sup>a</sup> ed., p. 14 ss.; **F.X. WERNZ, P. VIDAL**, *Ius canonicum*, Tom. I, *Normae generales*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1925, p. 181 ss.

<sup>61</sup> Cfr. **V. DE PAOLIS, A. D'AURIA**, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2014, 2<sup>a</sup> ed., p. 106 ss.; **L. CHIAPPETTA**, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 1, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, Dehoniane, Bologna, 2011, p. 17 ss.

<sup>62</sup> Cfr. **E. MASSIGNANI**, *La promulgazione delle leggi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 4, 2019, p. 398 ss.; **F. COCCOPALMERIO**, *"Lex instituitur cum promulgatur". Riflessioni sul can. 7 del codice di diritto canonico*, in *Periodica de re canonica*, 1, 2016, p. 98 ss., distingue tra realtà giuridiche ontologiche, istituite da Cristo stesso, e realtà giuridiche positive,



Il can. 7 individua il momento istitutivo della legge nella sua promulgazione<sup>63</sup>, che è l'atto con cui l'autorità legislativa competente intima alla comunità una norma come obbligante<sup>64</sup>.

La coincidenza tra le due fasi sussisterebbe, se si considerasse la promulgazione con una finalità esclusivamente integrativa, non costitutiva, della legge. Essa, infatti, si limiterebbe a recepire un atto legislativo che è già perfetto. Se invece si guarda all'obbligatorietà della legge rispetto a una comunità e alla sua recezione da parte dei destinatari, la promulgazione è considerata come l'atto che perfeziona la legge. Ciò consente di distinguere tale fase da quella successiva della pubblicazione.

Il disposto del can. 7 ne definisce tuttavia la coincidenza, per cui una legge si perfeziona e produce efficacia vincolante in forza della promulgazione<sup>65</sup>. Per questo motivo, tale fase costituisce un "elemento necessario alla legge perché abbia forza giuridica obbligatoria"<sup>66</sup>, ponendosi a sostegno del principio di certezza del diritto nell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica<sup>67</sup>.

La dottrina, a tale riguardo, ha rilevato che

"La tendenza a far coincidere, in concreto, il momento finale dell'*iter* di formazione della legge (*promulgazione*) con quello della sua *pubblicazione* è una *caratteristica dell'ordinamento canonico*. Il diritto della chiesa sembra voler collegare, in tal modo, un aspetto, come quello della *promulgazione* - cui è in genere attribuito dagli altri diritti un valore prevalentemente *formale* - al soddisfacimento di una esigenza *sostanziale*: la partecipazione dei destinatari della legge, se non alla formulazione delle sue disposizioni, quanto meno alla sua

---

sostenendo l'impossibilità di utilizzare l'espressione "istituire" in relazione alle prime.

<sup>63</sup> Cfr. P. PELLEGRINO, *La promulgazione quale struttura esterna della legge nell'ordinamento canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 1983, p. 147 ss.

<sup>64</sup> Cfr. G. BRUGNOTTO, *Can. 7*, in *Codice di diritto canonico*, a cura della Redazione di Quaderni di Diritto ecclesiale, Ancora, Milano, 2017, p. 8 ss.

<sup>65</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *Il Libro Primo del Codice: norme generali (cann. 1-202)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, a cura del Gruppo Italiano dei Docenti di Diritto Canonico, vol. 1, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1995, pp. 276 ss.; V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali*, cit., p. 100 ss.; P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, p. 305.

<sup>66</sup> M.C. HEINZMANN, *Le leggi irritanti e inabilitanti: natura e applicazione secondo il CIC 1983*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2002, p. 54.

<sup>67</sup> In merito, si rinvia ampiamente a C. MINELLI (a cura di), *Certezza del diritto e ordinamento canonico. Percorsi di ricerca nel centenario del Codice piobenedettino in memoria di Maria Vismara Missiroli*, Giappichelli, Torino, 2017.



diffusione, che può realizzarsi solo quando, con la *pubblicazione*, esse sono rese *conoscibili da parte di tutti*<sup>68</sup>.

Il can. 8, § 1, sancisce altresì che “le leggi ecclesiastiche universali sono promulgate con l’edizione nella gazzetta ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis* [...] ed entrano in vigore soltanto compiuti tre mesi dal giorno apposto al numero degli *Acta* [...]”. Attraverso la pubblicazione, la legge ecclesiastica entra in vigore e i destinatari ne vengono a conoscenza<sup>69</sup>.

Occorre dunque che l’atto normativo sia noto perché possa produrre effetti vincolanti, ponendosi in diretta connessione anche con il can. 15 *C.J.C.*<sup>70</sup>, il quale sancisce che:

a) l’ignoranza o l’errore circa le leggi irritanti e inabilitanti non impediscono l’effetto delle medesime, a meno che non sia stabilito espressamente altro (§ 1);

b) l’ignoranza o l’errore circa la legge o la pena oppure un fatto personale o intorno a un fatto notorio di altri non si presumono; circa un fatto non notorio di altri si presumono, finché non si provi il contrario (§ 2).

In ambito penale, inoltre, il legislatore universale, come ribadito anche dalla Costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei* del 23 maggio 2021<sup>71</sup>, con cui il Romano Pontefice ha riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico e che entrerà in vigore l’8 dicembre 2021, in merito alle circostanze esimenti e attenuanti ha sancito che:

a) non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto, senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto, e che all’ignoranza sono equiparati l’inavvertenza e l’errore (can. 1323, n. 2, *C.J.C.*)<sup>72</sup>;

---

<sup>68</sup> S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 131.

<sup>69</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, G. BONI, *Conoscere il diritto canonico*, Edizioni Studium, Roma, 2009, p. 76 ss.; P. PELLEGRINO, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 80 ss.; L. SABBARESE, *Diritto canonico*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015, p. 29 ss.

<sup>70</sup> Cfr. P. PALUMBO, *Diritto e persona. Lezioni di diritto canonico*, Natan Edizioni, Benevento, 2012, p. 76 ss.

<sup>71</sup> FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Pascite Gregem Dei* con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico (23 maggio 2021), il cui testo integrale è consultabile sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>72</sup> In merito, si rinvia a B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2014, p. 171 ss.



b) l'autore di una violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso da chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle circostanze di cui nel can. 1323, n. 4 e 5 (can. 1324, n. 8, C.J.C.), nonché da chi senza colpa ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena (can. 1324, n. 9, C.J.C.)<sup>73</sup>. Nell'applicazione di quest'ultime norme tuttavia non può mai essere presa in considerazione l'ignoranza *crassa* o *supina* o *affectata* (can. 1325 C.J.C.).

La presenza di queste norme, che mitigano il principio *ignorantia legis non excusat*, applicato in modo rigido in ambito statale, trova fondamento nella *suprema lex* dell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica che si sostanzia nella *salus animarum* (can. 1756 C.I.C.)<sup>74</sup>.

Nell'ambito dell'attività di produzione normativa da parte dell'autorità ecclesiastica, non sono mancati casi in cui il Legislatore universale ha determinato modalità di promulgazione che hanno di fatti innescato una serie di incertezze applicative, come nel caso delle Lettere apostoliche in forma di motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* circa la riforma delle cause di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Cfr. **A. CALABRESE**, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, p. 54 ss.; **V. DE PAOLIS, D. CITO**, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2000, p. 158 ss.

<sup>74</sup> In merito al concetto di *salus animarum* si rinvia a **P. PELLEGRINO**, *Lezioni di diritto canonico*, cit., p. 17 ss.

<sup>75</sup> In merito, si rinvia ad **AA. VV.**, *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Bari, Cacucci, 2018; **AA. VV.**, *Il processo di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco e gli effetti nell'ordinamento giuridico interno. Profili sostanziali e processuali*, Acerra, Turisa Editrice, 2017; **H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ** (a cura di), *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma, Edusc, 2017; **AA. VV.**, *La riforma dei processi matrimoniali canonici di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Milano, Ancora, 2016; **P. PALUMBO** (a cura di), *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo*, Giappichelli, Torino, 2016; **V. ANDRIANO**, *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*, LEV, Città del Vaticano, 2016; **M.J. ARROBA CONDE**, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei Processi di nullità matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove Norme sulle Cause di nullità del Matrimonio*, in *Apollinaris*, 2, 2015, p. 553 ss.; **M.J. ARROBA CONDE, C. IZZI**, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio - Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Cinisello Balsano, San Paolo, 2017; **G. BELFIORE**, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa Francesco*, Catania, Studio Teologico San Paolo, 2017; **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi*



Nel caso invece dell'Accordo tra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese in materia di nomina dei Vescovi, sottoscritto il 22 settembre 2018, e successivamente rinnovato per un ulteriore periodo di sperimentazione, è stato stabilito che le relative norme entrassero in vigore senza procedere alla relativa promulgazione, al fine di garantirne la segretezza<sup>76</sup>.

Il diffuso utilizzo del web ha aperto alla possibilità di ricorrere alla tecnologia digitale come strumento di pubblicazione delle leggi canoniche, coinvolgendo in modo significativo l'attività di produzione normativa in ambito sia universale che particolare e proprio<sup>77</sup>.

---

(prima parte), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2016, p. 1 ss.; **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (seconda parte), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 10 del 2016, p. 1 ss.; **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (terza parte), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2016, p. 1 ss.; **G. BONI**, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative* (parte prima), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2018, p. 1 ss.; **G. BONI**, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative* (parte seconda), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5 del 2018, p. 1 ss.; **G. BONI**, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative* (parte terza), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2018, p. 1 ss.; **M. CANONICO**, *Il riformato processo matrimoniale canonico*, in *Diritto e religioni*, 2, 2016, p. 17 ss.; **M. CANONICO**, *Le principali novità del riformato processo matrimoniale canonico*, in *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, a cura di M. d'ARIENZO, Pellegrini, Cosenza, 2017, p. 373 ss.; **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Edusc, Roma, 2016; **P. MONETA**, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2016, p. 39 ss.; **L. MUSSELLI**, *Diritto matrimoniale*, in *Manuale di diritto canonico*, a cura di M. d'ARIENZO, L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, P. VALDRINI, Giappichelli, Torino, 2016, p. 278 ss.; **G. NUNEZ GONZALEZ**, *El proceso brevior: exigencias y estructura*, in *Ius Canonicum*, 111, 2016, p. 135 ss.; **L. SABBARESE**, *I processi matrimoniali e il Vescovo "giudice tra i fedeli a lui affidati"*, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Dehoniane, Bologna, 2016, p. 26 ss.; **L. SABBARESE, R. SANTORO**, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Dehoniane, Bologna, 2016; **H. WARNINK**, *Il motu proprio Mitis iudex. Opportunità, sfide e potenziali insidie*, in *Concilium*, 5, 2016, p. 115 ss.; **A. VENTRONE**, *La centralità del Vescovo diocesano nel processo matrimoniale più breve: il caso della "sede vacante"*, in *Diritto&diritti*, Rivista telematica ([www.diritto.it](http://www.diritto.it)), gennaio 2018, p. 1 ss.

<sup>76</sup> In merito, si rinvia ampiamente ad A. GIOVAGNOLI, E. GIUNUPERO (a cura di), *L'Accordo tra Santa Sede e Cina. I cattolici cinesi tra passato e futuro*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2019.

<sup>77</sup> Cfr. **M. DEMASTRO, A. NICITA**, *BigData. Come stanno cambiando il nostro mondo*, I Mulino, Bologna, 2019, p. 8 ss.





#### 4 - La pubblicazione online delle leggi canoniche e le iniziative delle Conferenze Episcopali

L'inciso del can. 8, § 1, "a meno che in casi particolari non sia stato stabilito un modo diverso di promulgare" disciplina la possibilità di ricorrere a modalità alternative di promulgazione della legge canonica.

Tra queste sempre più frequente è la promulgazione su L'Osservatore Romano. Tra gli esempi in tal senso si annovera il motu proprio *Quaerit semper* di Benedetto XVI del 30 agosto 2011, promulgato sul giornale il 28 settembre 2011. L'esplicita indicazione da parte di Benedetto XVI di tale modalità di promulgazione ha superato l'obiezione che una pubblicazione del genere potesse avere mera finalità divulgativa e non vincolante.

La diffusione dell'*Information and Communication Technology* (ICT) nella Chiesa cattolica<sup>78</sup> ha coinvolto anche la pubblicazione delle leggi canoniche e interroga circa la possibilità di ricorrere a Internet quale modalità di promulgazione della legge<sup>79</sup>. Diversi sono i vantaggi dello strumento digitale<sup>80</sup>: possibilità di conoscere il testo più velocemente di quello stampato; diffusione che non incontra limiti di spazio, poiché la norma pubblicata raggiunge ogni territorio, divenendo in tal modo vincolante.

La rete Internet presenta caratteristiche che ben potrebbero superare le problematiche insite alle modalità tradizionali di pubblicazione: ritardi del testo stampato, discrasie tra data di promulgazione e data di pubblicazione nel fascicolo degli *Acta*, incertezze circa il testo della legge pubblicata, possibilità di pubblicare simultaneamente anche i testi nelle traduzioni autorizzate.

In diverse occasioni è accaduto infatti che il testo normativo venisse pubblicato negli AAS, decorsi già i tre mesi di *vacatio legis* previsti dal Legislatore universale. Ciò ha nutrito dubbi circa l'entrata in vigore della legge. Ulteriore problema è costituito dalla difformità del testo pubblicato

---

<sup>78</sup> Cfr., diffusamente, D. ARASA, L. CANTOLI, L.A. RUIZ (eds.), *Religious Internet Communication. Facts, Experiences and Trends in the Catholic Church*, EDUSC, Roma, 2010.

<sup>79</sup> Cfr. P. PERRI, *La tutela dei dati personali nei social networks e nelle app religiose*, in *JUS-ONLINE*, 3, 2020, p. 84, il quale ricorda che nel 2001 Giovanni Paolo II affidò esclusivamente alla pubblicazione su Internet il documento ufficiale relativo all'esortazione apostolica "Ecclesiae in Oceania".

<sup>80</sup> Sui vantaggi della digitalizzazione dei documenti, cfr. M.G. LOSANO, *Scripta volant: la volatilizzazione dei documenti nell'era digitale*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1, 2020, p. 17 ss.



a mezzo stampa e quello promulgato<sup>81</sup>. In tale prospettiva, la promulgazione mediante pubblicazione online potrebbe fornire garanzie circa i tempi di entrata in vigore della norma e circa il proprio contenuto, non potendo esistere due esemplari cartacei, talvolta difformi, della stessa disposizione di legge.

La mera pubblicazione di un file pdf su un sito istituzionale della Chiesa cattolica non costituisce promulgazione mediante pubblicazione online. Ai fini della relativa configurabilità giuridica, occorre che la modalità di pubblicazione offra certezze in merito all'obbligatorietà della legge, ai suoi destinatari e alla stabilità del suo contenuto. Il ricorso alla pubblicazione digitale certificata e l'*upload* su siti istituzionali (*www.vatican.va*) potrebbe rappresentare una valida opportunità di utilizzo di Internet quale piattaforma di promulgazione della legge canonica<sup>82</sup>.

Tale forma di pubblicazione costituirebbe una valida opportunità anche per la normativa di diritto particolare. La maggiore libertà concessa per la pubblicazione delle leggi particolari, le quali "sono promulgate nel modo determinato dal legislatore" (can. 8, § 2), potrebbe permettere a un Vescovo diocesano o a una Conferenza Episcopale (can. 455, § 3) di scegliere la promulgazione mediante pubblicazione online per obbligare i propri fedeli.

Nell'ambito del diritto particolare si sono registrate diverse iniziative inerenti la pubblicazione digitale. La Conferenza Episcopale Belga individua sul proprio sito Internet (*www.cathobel.be*) una sezione dedicata alla legislazione complementare al Codice di Diritto Canonico; dedica altresì un'altra sezione alle disposizioni di diritto particolare, precisando tuttavia che la pubblicazione di tale normativa si aggiunge a quella cartacea nella rivista del *Centre Interdiocésan de Contact*. Tale forma di pubblicazione ha una finalità solo informativa, in quanto riproduce il testo promulgato sulla rivista ufficiale cartacea<sup>83</sup>, pur avendo la Conferenza Episcopale Belga chiesto alla Santa Sede la *recognitio* della promulgazione digitale delle proprie leggi particolari.

---

<sup>81</sup> Cfr. G.P. MONTINI, "Tres errores faciunt stilum"? La promulgazione delle leggi tra pubblicazioni e pubblicazione, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 2, 2017, p. 9 ss.

<sup>82</sup> Cfr. A. GIRAUDDO, *La promulgazione delle leggi mediante pubblicazione online*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 4, 2019, p. 414 ss., il quale prende ad esempio la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

<sup>83</sup> Cfr. A. GIRAUDDO, *La promulgazione*, cit., p. 418 ss.



Allo stesso modo il sito *www.usccb.org* della Conferenza Episcopale Statunitense consente all'utente di consultare le leggi specifiche in relazione alla voce di interesse. In questo caso il limite dello strumento digitale potrebbe essere strutturale: la normativa infatti è riportata alla voce *Canon Law*, che è una sottosezione del menu principale e rinvia alla pagina in cui sono pubblicati i decreti della Conferenza con la data di approvazione, pubblicazione ed entrata in vigore. I Vescovi statunitensi hanno tuttavia previsto che le proprie disposizioni normative, dopo avere ottenuto la debita *recognitio* della Santa Sede, entrano in vigore dopo un mese dalla pubblicazione sul sito ufficiale<sup>84</sup>.

In questo contesto, come già innanzi rilevato, anche la Conferenza Episcopale Italiana nel suo sito ha introdotto una apposita sezione<sup>85</sup> al cui interno le Diocesi italiane hanno facoltà di pubblicare la propria produzione normativa particolare, al fine di renderla nota sia ai fedeli che agli addetti ai lavori. Questa banca dati dedicata al diritto canonico particolare rappresenta anche una importante occasione di ricerca scientifica dedicata a questo peculiare settore del diritto canonico, le cui fonti talvolta non sono di facile reperibilità.

Si tratta di una forma di pubblicazione meramente conoscitiva dei testi normativi prodotti in ambito diocesano, che però potrebbe diventare uno strumento ufficiale di promulgazione, qualora determinato dal legislatore particolare a norma del can. 8, § 2, C.J.C.

Anche la Conferenza Episcopale Italiana ha utilizzato la pubblicazione on line per la promulgazione del Decreto generale *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* del 31 maggio 2018<sup>86</sup>. L'inciso dell'art. 16, § 3, dello Statuto C.E.I. "salva diversa applicazione" ha consentito di deliberare una modalità alternativa di promulgazione. L'art. 26 del Decreto generale disciplina infatti che "la promulgazione del Decreto ha luogo con la pubblicazione del relativo decreto di promulgazione del Presidente della C.E.I. sul sito web della Conferenza Episcopale Italiana".

In questo caso si sono registrate delle criticità<sup>87</sup>, in quanto il testo normativo è stato pubblicato anche nel *Notiziario della Conferenza Episcopale*

---

<sup>84</sup> Cfr. A. GIRAUDDO, *Comunicazione e opinione pubblica nella Chiesa nell'epoca digitale*, cit., p. 55 ss.

<sup>85</sup> Vedi note n. 17.

<sup>86</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto generale *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 24 maggio 2018, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 52 (2018), p. 94 ss.

<sup>87</sup> L'entrata in vigore del Decreto ha favorito un adeguamento della disciplina



*Italiana*, legittimando dubbi circa il valore legale della relativa pubblicazione digitale. Il file contenente il testo, inoltre, non certifica l'autenticità del documento, né la data di pubblicazione sul sito della C.E.I. Lo stesso pdf risulta creato il 25 maggio 2018 ma modificato l'8 giugno e ciò genera confusione circa l'entrata in vigore della normativa e la sua corrispondenza al testo approvato in Assemblea<sup>88</sup>.

Tali difficoltà dipendono dall'assenza di una disciplina *ad hoc*, attualmente legata alla pubblicazione sugli AAS della normativa di diritto

---

canonica in materia di tutela della riservatezza al Regolamento europeo GDPR 2016/679 e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 sulla tutela della privacy. Sul punto, cfr. **M. MOSCONI**, *La normativa della Chiesa in Italia sulla tutela della buona fama e della riservatezza: dal decreto generale del 20 ottobre 1999 al decreto generale del 24 maggio 2018*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, 2020, p. 136 ss.; **A. PERLASCA**, *Elementi peculiari*, cit., p. 167 ss.; **A. GIRAUDO**, *La tutela della riservatezza e della buona fama nel trattamento dei dati di natura digitale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, 2020, p. 189 ss.; **D. DURISOTTO**, *Diritti degli individui e diritti delle organizzazioni religiose nel Regolamento (UE) 2016/679. I "corpus completi di norme" e "le autorità di controllo indipendenti"*, in *federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo (www.federalismi.it)*, 27, 2020, p. 38 ss.; **L. TOSONI**, *Article 91. Existing data protection rules of churches and religious association*, in *Commentary on the EU General Data Protection Regulation*, a cura di C. KUNER, Oxford University Press, Oxford, 2020, 1257-1267; **M. TIGANO**, *Il nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, Chiesa cattolica e dignità umana*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2020, p. 55 ss.; J. PUJOL (a cura di), *Chiesa e protezione dei dati personali. Sfide giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento Europeo per la protezione dei dati*, EDUSC, Roma, 2019; **M. GANARIN**, *La tutela dei dati sensibili nei recenti sviluppi del diritto particolare per la Chiesa cattolica in Italia*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2019, p. 427 ss.; **A. CESERANI**, *Il dato religioso nel sistema europeo di tutela della privacy*, in *Manuale di diritto alla protezione dei dati personali*, a cura di M. MAGLIO, M. POLINI, N. TILLI, Maggioli, Rimini, 2019, p. 395 ss.; **V. MARANO**, *Protezione dei dati personali, libertà religiosa e autonomia delle Chiese*, in *I dati personali nel diritto europeo*, a cura di V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 579-590; **V. D'ANTONIO**, *Predicazione porta a porta, "archivi" di dati personali e tutela della riservatezza*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2, 2019, 319-325; **R. SENIGAGLIA**, *Principio di effettività, protezione dei dati personali e relazioni intersoggettive di carattere confessionale*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2018, p. 249 ss.; **M. GANARIN**, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2018, p. 1 ss.; **M. GANARIN**, *Specificità canonistiche e implicazioni ecclesiasticistiche del nuovo Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana sulla tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2018, p. 581 ss.; **F. DANINI**, *La tutela del dato personale alla prova dell'attività di predicazione religiosa: libertà di proselitismo o diritto alla privacy?*, in *DPCE on line (www.dpceonline.it)*, 4, 2018, 1185-1190; **A. BUSACCA**, *Le "categorie particolari di dati" ex art. 9 GDPR. Divieti, eccezioni e limiti alle attività di trattamento*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 1, 2018, 36-54.

<sup>88</sup> Cfr. **A. GIRAUDO**, *La promulgazione*, cit., p. 421 ss.



universale (can. 8, § 1)<sup>89</sup>. La riforma della materia è dunque avvertita come opportuna, al fine di offrire ai *christifideles* una più efficace tutela dei propri diritti<sup>90</sup>.

## 5 - Le nuove frontiere digitali della promulgazione tra potenzialità e zone grigie

L'ipotesi di una promulgazione della legge mediante pubblicazione digitale presenta una serie di vantaggi, pur non mancando alcune zone grigie che di fatto interrogano l'attività legislativa quale "arte prudentiale di governo"<sup>91</sup>.

La possibilità di raggiungere un'ampia platea di destinatari, con una velocità che rende ormai obsoleta la carta stampata, potenzia la scelta dei documenti digitali. Essi non necessitano di un supporto fisico che li contiene e ciò li rende fruibili a tutti in qualsiasi parte del mondo<sup>92</sup>, ponendosi in diretta connessione con il carattere della universalità che contraddistingue l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica.

In tale prospettiva, la promulgazione attraverso la pubblicazione online costituirebbe un vantaggio per le Diocesi delle terre di missione, le quali potrebbero incontrare difficoltà nell'applicazione dei testi legislativi a causa dei ritardi dovuti alla circolazione del testo stampato. La smaterializzazione dei documenti canonici, inoltre, si pone anche in linea con la diffusione di una tutela ambientale integrale, posta al centro del magistero di Francesco<sup>93</sup>, in ragione del possibile notevole risparmio di carta.

Le restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19 hanno ulteriormente favorito la diffusione degli strumenti di comunicazione

---

<sup>89</sup> Cfr. **M. MOSCONI**, *Comunicazione ecclesiale e vigilanza canonica nel contesto degli attuali strumenti di comunicazione sociale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, 2018, p. 76 ss., il quale evidenzia che il can. 654 CCEO fa esplicito riferimento ai libri "riprodotti in qualsiasi modo mediante invenzioni tecniche".

<sup>90</sup> Cfr. **I. VALENZI**, *Libertà religiosa e intelligenza artificiale: prime considerazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, p. 354 ss.

<sup>91</sup> **E. BAURA**, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 19, 2007, p. 13.

<sup>92</sup> Cfr. **R. FILDER**, *Mediamorfosi*, Guerini e Associati, Milano, 2000, p. 89 ss., il quale parla di cyberspazio.

<sup>93</sup> **FRANCESCO**, Lettera enciclica *Laudato si* sulla cura della casa comune (24 maggio 2015), in *AAS*, 107 (2015), 847-945.



digitale<sup>94</sup>. In tale prospettiva, la promulgazione on line potrebbe costituire una soluzione ai limiti della *governance* legislativa canonica, consentendo la rapida diffusione dei testi normativi, la relativa conoscenza ed entrata in vigore.

Essa potrebbe altresì offrire una valida soluzione al problema della data di promulgazione successiva a quella della pubblicazione negli AAS. Già sotto il Codice pio-benedettino si registravano problemi in tal senso<sup>95</sup>: la discrasia tra data di promulgazione e data di pubblicazione favoriva l'orientamento dottrinale secondo il quale la legge esisteva giuridicamente anche nell'intervallo di tempo intercorrente tra i due momenti<sup>96</sup>.

Ciò consentiva di affermare che promulgazione e pubblicazione erano fasi distinte del procedimento genetico della legge e ciascuna produceva specifici effetti giuridici<sup>97</sup>. Il problema è attuale, in quanto spesso la pubblicazione in forma cartacea del fascicolo degli *Acta* avviene dopo più di tre mesi dalla data di promulgazione, interrogando circa l'effettiva obbligatorietà del testo di legge, decorso il periodo di *vacatio*.

---

<sup>94</sup> Sull'incidenza dell'emergenza pandemica sul fattore religioso, vedi in in *Libertà religiosa e Covid-19: tra diritto alla salute e salus animarum. I focus del dossier Olir "Emergenza Coronavirus"*, a cura di G. MAZZONI, A. NEGRI, Milano, 2021: **A. FUCCILLO**, *La religione "contagiata" dal virus? La libertà religiosa nella collaborazione Stato-Chiesa nell'emergenza Covid-19*, 21 aprile 2020, p. 75 ss.; **M. ABU SALEM**, *L'Islam italiano e le regole religiose di fronte all'emergenza del Covid-19: "L'avversità si accompagna alla buona sorte" (Cor 94, 5-6)*, 13 marzo 2020, p. 36 ss.; **R. SANTORO**, *La tutela penale del sentimento religioso ai tempi del Covid-19: il caso del turbamento di funzioni religiose da parte delle Forze dell'ordine*, 22 aprile 2020, p. 81 ss.; **L. DECIMO**, *La "stagione" dei protocolli sanitari tra Stato e confessioni religiose*, 14 maggio 2020, p. 104 ss.; **A. FUCCILLO, M. ABU SALEM, L. DECIMO**, *Fede interdetta? L'esercizio della libertà religiosa collettiva durante l'emergenza COVID-19: attualità e prospettive*, in *Calumet-Intercultural Law and Humanities Review*, cit.), 4 aprile 2020, p. 87 ss.; **R. SANTORO, G. FUSCO**, *Diritto canonico e rapporti Stato-Chiesa in tempo di pandemia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 97 ss.

<sup>95</sup> Cfr. **V. DEL GIUDICE**, *Promulgazione*, cit., p. 80 ss., il quale fa rilevare tale problematica in relazione alla Costituzione apostolica *Apostolicae romanorum pontificum*, relativa alle diocesi suburbicarie, promulgata il 15 aprile 1910 ma pubblicata negli AAS il 30 aprile 1910; ugualmente, per la Costituzione apostolica *Si qua est in universo* per l'ordinamento della gerarchia ecclesiastica inglese, del 28 ottobre 1911 e pubblicata solo il 10 novembre dello stesso anno; anche la Costituzione *Providentissima Mater Ecclesia*, con cui fu promulgato il *Codex*, fu emanata il 27 maggio 1917 e pubblicata in AAS il 28 giugno 1917.

<sup>96</sup> *Contra*, **P. GILLET**, *De lege data et nondum promulgata*, in *Jus pontificium*, 8, 1928, p. 216 ss.

<sup>97</sup> Cfr. **P. PELLEGRINO**, *La pubblicazione della legge nel diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 176 ss.



Questa prassi traduce chiaramente una incertezza giuridica per i fedeli, i quali non conoscono o conoscono in ritardo una legge che è già per loro vincolante<sup>98</sup>. A questa problematica si è cercato di ovviare mediante la costituzione di una sezione nel sito web ufficiale della Santa Sede dedicata alla pubblicazione in formato digitale degli AAS. Ciò non ha tuttavia determinato una chiara soluzione delle problematiche connesse alla promulgazione delle leggi ecclesiastiche, come peraltro emerso nel su indicato caso delle Lettere apostoliche in forma di motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* inerenti la riforma delle cause di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico<sup>99</sup>.

Ugualmente può dirsi per il motu proprio *De concordia inter Codices*<sup>100</sup>, il cui testo è stato promulgato il 31 maggio 2016 unitamente alla decisione di Francesco circa la relativa pubblicazione su *L'Osservatore Romano* e nel commentario ufficiale degli AAS. La pubblicazione a mezzo stampa è tuttavia avvenuta il 16 settembre 2016, mentre quella negli *Acta* nel fascicolo di giugno 2016, poi pubblicato nell'ottobre del 2017. La discrasia di pubblicazione è accentuata dall'incertezza dell'entrata in vigore della normativa, che non specifica nulla a riguardo. Potrebbe dunque ritenersi che il testo diventi vincolante, decorsi tre mesi dalla pubblicazione negli *Acta*, così come disposto dal can. 8, § 1, oppure che esso sia obbligatorio, computandosi il decorso della *vacatio legis* dalla promulgazione su *L'Osservatore Romano*<sup>101</sup>.

Le medesime difficoltà potrebbero emergere anche per la Costituzione Apostolica *Pascite Gregem Dei* del 23 maggio 2021, con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico. Papa Francesco ha infatti stabilito che

“affinché tutti possano agevolmente comprendere a fondo le disposizioni di cui si tratta, stabilisco che questa revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico venga promulgata mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entri in vigore a partire dal

---

<sup>98</sup> Cfr. G.P. MONTINI, *Il motu proprio Omnium in mentem e il matrimonio canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, 2012, p. 138 ss., il quale evidenzia le incertezze legate alla data di entrata in vigore del motu proprio.

<sup>99</sup> Sul tema si veda G. BONI, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative* (parte terza), cit., p. 10 ss.

<sup>100</sup> In merito a questo intervento legislativo cfr., diffusamente, L. SABBARESE, *La concordanza tra i Codici. Con il testo integrale del motu proprio De concordia inter Codices*, EDB, Bologna, 2017.

<sup>101</sup> Cfr. U. RHODE, *Alcune questioni circa il motu proprio De concordia inter Codices*, in *Perioda de re canonica*, 4, 2019, p. 555 ss.



giorno 8 dicembre 2021 e sia successivamente inserito nel Commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*<sup>102</sup>.

Una revisione della disciplina canonica in materia potrebbe dunque risolvere tale problema, disponendo espressamente tra le modalità di pubblicazione anche l'uso di siti web istituzionali, le cui caratteristiche di celerità e immediatezza, unite alle potenzialità dei documenti digitali (firma digitale, credenziali di accesso), garantirebbero l'autenticità del testo di legge.

Alcuni problemi potrebbero tuttavia sussistere in relazione all'autenticità del file, soprattutto in merito alla possibilità di apportare dolosamente delle modifiche al file pdf, con riflessi sulla certezza circa il testo di legge, l'autorità che l'ha emanato, la data di sottoscrizione e la sua entrata in vigore<sup>103</sup>.

Occorre dunque garantire l'autenticità dell'atto pubblicato e ciò fa emergere notevoli problemi, in quanto un sito web non "sicuro" e "protetto" potrebbe non essere idoneo a intimare una legge<sup>104</sup>. Per questo motivo è necessario utilizzare file non modificabili dall'utente, che garantiscano la corrispondenza tra il testo pubblicato e quello promulgato in forma cartacea.

L'ausilio della firma digitale, come già sperimentato e previsto da alcuni ordinamenti civili<sup>105</sup>, può rappresentare una possibile soluzione

---

<sup>102</sup> FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Pascite Gregem Dei* con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico (23 maggio 2021), il cui testo integrale è consultabile sul sito *www.vatican.va*.

<sup>103</sup> Cfr. A. GIRAUDDO, *La promulgazione*, cit., p. 420 ss.

<sup>104</sup> Cfr. E. BAURA, *La potestà legislativa universale*, in *Il diritto della Chiesa tra universale e particolare*, a cura del GRUPPO ITALIANO DEI DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Quaderni della Mendola, Glossa, Milano, 2013, p. 65 ss.

<sup>105</sup> Cfr. P. MERCATALI, *Pubblicazione, divulgazione, interpretazione, condivisione della legge nella dimensione digitale*, in *Informatica e diritto*, 2, 2006, p. 93 ss., il quale rileva la modifica costituzionale apportata dal Parlamento austriaco, con cui è stato introdotto il ricorso a strumenti di firma digitale per consentire l'immediata pubblicazione in rete di un testo di legge con piena efficacia legale (amendment of art. 49 of the *Federal Constitutional Act*); P. COSTANZO, *La pubblicazione delle leggi approda ufficialmente su Internet*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3, 2007, 479-495; per indicazioni pratiche circa l'utilizzo degli strumenti digitali per la redazione e pubblicazione di norme, cfr., diffusamente, M.P. GIOVANNINI, M. PALMIRANI, E. FRANCESCONI (a cura di), *Linee guida per la marcatura dei documenti normativi secondo gli standard Normeinrete*, European Press Academic Publishing, Firenze, 2012; per la normativa italiana, cfr. F. FAINI, S. PIETROPAOLI, *Scienza giuridica e tecnologie informatiche*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 25 ss.





idonea a tutelare la giustizia sostanziale, in termini di sicurezza giuridica dei fedeli che hanno diritto a conoscere con certezza la normativa vigente, l'autorità che la emana e se agisce nell'ambito delle proprie competenze<sup>106</sup>.

Simili problemi si pongono anche per l'intimazione in forma straordinaria di atti amministrativi singolari. Ci si interroga se il click su un link uploadato dall'autorità ecclesiastica competente possa valere come perfezionamento della notifica e consentire all'atto amministrativo di produrre i propri effetti giuridici nei confronti dell'utente/intimato<sup>107</sup>. Probabilmente, accompagnare quella forma di pubblicazione con credenziali di accesso individuali e l'utilizzo della firma digitale per sottoscrivere il documento garantirebbe l'autenticità dello stesso e la certezza in relazione alla ritualità dell'avvenuta notifica. Un maggiore utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), come già si registra nella prassi di alcuni Tribunali Ecclesiastici Interdiocesani<sup>108</sup>, può rappresentare una idonea soluzione in grado di coniugare celerità e certezza della notifica.

Si ritiene dunque auspicabile un intervento del legislatore per riformare la materia. La previsione al can. 8, § 1, anche di un determinato sito Internet istituzionale attraverso cui promulgare le leggi emanate consentirebbe la perfezione formale dell'atto<sup>109</sup> e il fedele-utente sarebbe garantito in termini di vigilanza e controllo da parte dell'autorità competente<sup>110</sup>, senza correre il rischio che alterazioni del file o siti Internet poco attendibili rendano incerto un testo che vincola tutti i battezzati, un determinato fedele o gruppo di fedeli.

---

<sup>106</sup> Cfr. **E. BAURA**, *La potestà legislativa universale*, cit., p. 67 ss.

<sup>107</sup> Cfr. **M. MOSCONI**, *Internet e la produzione e comunicazione di documenti canonici: un legame da approfondire*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 4, 2001, p. 371 ss., il quale precisa che le istruzioni richiedono solo la pubblicazione, non la promulgazione: in tal caso l'utilizzo di Internet potrebbe risultare prezioso.

<sup>108</sup> A tale riguardo, è meritevole di nota la prassi in uso presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello, nonché presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano.

<sup>109</sup> Cfr. **G.P. MONTINI**, *"Tres errores faciunt stilum"?*, cit., p. 19 ss.

<sup>110</sup> Cfr. **A. MIGLIAVACCA**, *Comunicazione per la comunione: modi e contenuti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1, 2018, p. 27 ss.